C/2025/6772

23.12.2025

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 novembre 2025

su una proposta di pacchetto di semplificazione del bilancio contenente modifiche mirate a talune norme in materia di governance economica dell'Unione

(CON/2025/37)

(C/2025/6772)

Introduzione e base giuridica

Il 17 e il 22 ottobre 2025 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto delle richieste di parere dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo, rispettivamente, in merito a) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1173/2011 e (UE) n. 473/2013 per quanto riguarda l'allineamento al quadro di governance economica dell'UE e l'ulteriore semplificazione di tale quadro ([1]) (di seguito, la «proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1173/2011 e (UE) n. 473/2013»); e b) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013 per quanto riguarda la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria ([2]) (di seguito, la «proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013»).

Inoltre, il 17 ottobre 2025 la BCE ha ricevuto una richiesta di parere dal Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per quanto riguarda le modalità di funzionamento e l'uso di una strategia di finanziamento diversificata ([3]) (di seguito, la «proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002», e congiuntamente alla proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1173/2011 e (UE) n. 473/2013 e alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013, le «proposte di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in quanto le proposte di regolamento pertengono all'obiettivo primario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi di cui all'articolo 127, paragrafo 1, e 282, paragrafo 2, del trattato e all'articolo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. La BCE accoglie con favore le proposte di regolamento, che includono modifiche necessarie e mirate a talune norme in materia di governance economica dell'Unione specifiche per l'area dell'euro. Tali modifiche mirano a garantire l'allineamento di quest'ultime norme alla riforma complessiva della governance economica dell'Unione adottata per l'intera Unione nell'aprile 2024 ([4]). In effetti, gli elementi della governance economica dell'Unione specifici per l'area dell'euro oggetto delle proposte di regolamento non erano stati inclusi in tale riforma complessiva ed è opportuno, pertanto, che siano ad essa allineati. Le proposte di regolamento mirano inoltre a ridurre gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri, anche evitando una certa duplicazione dell'informativa.

([1]) COM(2025) 591 final.
([2]) COM(2025) 593 final.
([3]) COM(2025) 595 final.
([4]) Comprendente il regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj), il regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj) e la direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L, 2024/1265, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj.

1.2. Più specificamente, le proposte di regolamento comportano, tra l'altro, le seguenti modifiche per garantire l'allineamento alla riforma del 2024: a) disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona dell'euro; b) sanzioni per il mancato rispetto da parte degli Stati membri dell'area dell'euro delle norme di governance economica; e c) disposizioni sulla sorveglianza rafforzata degli Stati membri dell'area dell'euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria o che beneficiano di assistenza finanziaria, nonché sulla sorveglianza post-programma. Tale allineamento contribuirà alla solidità della governance economica dell'Unione nel suo complesso. Come già affermato nel parere della BCE in merito a tale riforma, un solido quadro dell'Unione per il coordinamento e la sorveglianza della politica economica e di bilancio è nel profondo e vivo interesse dell'Unione europea, degli Stati membri e, in particolare, dell'area dell'euro ([5]).

1.3. Il chiarimento e la semplificazione delle procedure e degli obblighi di comunicazione, come previsto nelle proposte di regolamento, miglioreranno altresì l'efficienza della sorveglianza economica e di bilancio e ridurranno l'onere di comunicazione in capo agli Stati membri.

1.4. Per quanto riguarda, in particolare, la sorveglianza rafforzata, la BCE accoglie con favore il chiarimento secondo cui la sua applicazione a uno Stato membro dell'area dell'euro che beneficia di assistenza finanziaria precauzionale è esplicitamente collegata a tale assistenza finanziaria precauzionale che richiede l'adozione di nuove misure politiche da parte dello Stato membro. Ciò avverrebbe indipendentemente dal fatto che l'assistenza finanziaria precauzionale sia concessa sulla base di una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (enhanced conditions credit line, ECCL) del meccanismo europeo di stabilità (MES), che comprende di per sé un tale obbligo di adottare nuove misure politiche, o sulla base di un altro strumento di assistenza finanziaria precauzionale ([6]). Tale chiarimento escluderà l'applicazione della sorveglianza rafforzata agli Stati membri dell'area dell'euro che beneficiano di assistenza finanziaria precauzionale per la quale non sono necessarie nuove misure politiche. Inoltre, per eventuali futuri strumenti di assistenza finanziaria precauzionale del MES, la Commissione valuterà se l'applicazione della sorveglianza rafforzata sia in ultima analisi giustificata. La BCE accoglie con favore questa sistematizzazione dell'applicazione o dell'esclusione della sorveglianza rafforzata agli Stati membri dell'area dell'euro che beneficiano di assistenza finanziaria precauzionale. La BCE accoglie inoltre con favore il fatto che le proposte di regolamento chiariscano la finalità e l'ambito della sorveglianza post-programma e la razionalizzino, mantenendo nel contempo un'efficace valutazione dei rischi di rimborso.

1.5. Infine, le proposte di regolamento allineano anche le modalità di finanziamento a sostegno dell'assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che incontrano difficoltà nella bilancia dei pagamenti con la generale strategia di finanziamento diversificata dell'Unione attualmente in vigore, che la BCE accoglie ugualmente con favore.

2. **Osservazioni di carattere specifico**

2.1. *Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1173/2011 e (UE) n. 473/2013*

La BCE accoglie con favore proposte di modifica ai regolamenti (UE) n. 1173/2011 e (UE) n. 473/2013 in quanto mirano a garantire l'allineamento di tali regolamenti alle disposizioni e in generale alla logica e all'approccio del riformato quadro di governance economica dell'Unione. Garantire la coerenza tra i vari regolamenti che compongono il quadro di governance economica dell'Unione contribuirà a una maggiore chiarezza e trasparenza, che sono essenziali per l'efficace attuazione del quadro riformato.

2.2. *Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013*

2.2.1. Come indicato al paragrafo 1.4, la BCE accoglie con favore i chiarimenti relativi alle proposte di modifica al regolamento (UE) n. 472/2013. Secondo il considerando 8, uno Stato membro dell'area dell'euro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dal MES o da un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale il Fondo monetario internazionale, che richiede l'adozione di nuove misure politiche, dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza rafforzata, anche se tale assistenza finanziaria non è ancora stata erogata. Il considerando chiarisce

([5]) Cfr. le osservazioni di carattere generale del parere della Banca centrale europea, del 5 luglio 2023, su una proposta di riforma della governance economica nell'Unione (GU C 290 del 18.8.2023, pag. 17). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito EUR-Lex.

([6]) Cfr. il considerando 8 della proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013.

inoltre che una ECCL del MES richiede tali nuove misure politiche e pertanto uno Stato membro che beneficia di tale assistenza finanziaria a titolo precauzionale dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza rafforzata. Infine, il considerando 8 chiarisce che, per quanto riguarda i nuovi strumenti di assistenza finanziaria precauzionale del MES, la Commissione dovrebbe valutare caso per caso se siano adottate tali nuove misure politiche collegate al nuovo strumento utilizzato in quel caso e se l'ottenimento di tale assistenza finanziaria da parte di uno Stato membro giustifichi l'applicazione della sorveglianza rafforzata.

2.2.2. Come indicato anche al paragrafo 1.4, la BCE accoglie con favore la proposta di inserire nell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 472/2013 una disposizione che chiarisce la finalità e l'ambito della sorveglianza post-programma quale monitoraggio e valutazione a) della capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta, tenendo conto della sua situazione economica, finanziaria e di bilancio; b) dell'attuazione delle riforme incluse nel programma di aggiustamento macroeconomico o le condizioni cui è subordinata l'assistenza finanziaria precauzionale ricevuta; e c) della necessità di misure correttive per attenuare i rischi gravanti sulla capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta ([7]). Le missioni di verifica e la comunicazione della conseguente valutazione da parte della Commissione alla commissione competente del Parlamento europeo, alla commissione economica e finanziaria e al parlamento dello Stato membro interessato, continueranno a svolgersi, di concerto con la BCE e, di norma, ogni sei mesi.

2.2.3. Inoltre, la BCE accoglie con favore la proposta di inserire un'ulteriore nuova disposizione nell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 472/2013, che consente alla Commissione di sospendere l'applicazione della sorveglianza post-programma cinque anni dopo l'inizio della sua applicazione, per un periodo di cinque anni, fatta salva una valutazione specifica che la Commissione può predisporre sulla capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta, per la quale la Commissione deve tenere conto di determinate circostanze indicate nella nuova disposizione proposta ([8]). La BCE rileva come non si preveda che essa agisca di concerto con la Commissione nella comunicazione della sua valutazione o della decisione relativa alla sospensione della sorveglianza post-programma. Le relative missioni devono tuttavia essere condotte di concerto con la BCE, analogamente alle missioni di verifica post-programma.

2.2.4. Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ([9]) (di seguito, il «regolamento sull'MVU») non era ancora stato adottato al momento della pubblicazione della proposta della Commissione che ha portato all'adozione del regolamento (UE) n. 472/2013. Inoltre, il parere della BCE su tale proposta della Commissione ([10]) è stato adottato il 7 marzo 2012, con largo anticipo rispetto alla finalizzazione del regolamento sull'MVU e prima che la BCE assumesse i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull'MVU il 4 novembre 2014. La BCE accoglie con favore il riferimento esplicito contenuto nella proposta di regolamento all'interazione tra il regolamento sull'MVU, da un lato, e i rispettivi ruoli della BCE in qualità di autorità di vigilanza e delle pertinenti autorità nazionali competenti nell'ambito della sorveglianza rafforzata ([11]) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 472/2013, dall'altro.

2.3. *Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002*

2.3.1. La BCE accoglie con favore la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che mira a semplificare le modalità di finanziamento del meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti a favore degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e ad aumentarne l'efficienza e l'efficacia in termini di costi.

([7]) Cfr. articolo 1, punto 9), lettera b), delle proposte di modifica al regolamento (UE) n. 472/2013, che inserisce un nuovo articolo 14, paragrafo 1 bis, nel regolamento (UE) n. 472/2013.

([8]) Cfr. articolo 1, punto 9), lettera d), delle proposte di modifica al regolamento (UE) n. 472/2013, che inserisce un nuovo articolo 14, paragrafo 2 bis, nel regolamento (UE) n. 472/2013.

([9]) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

([10]) Cfr. il parere CON/2012/18 della Banca centrale europea, del 7 marzo 2012, in merito al rafforzamento della governance economica dell'area dell'euro (GU C 141 del 17.5.2012, pag. 7).

([11]) La BCE osserva che gli articoli 7, paragrafo 4 (sorveglianza del programma) e 14, paragrafo 2 (sorveglianza post-programma) del regolamento (UE) n. 472/2013, a seguito della modifica apportata dalla proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013, rinvierebbero all'articolo 3, paragrafo 3.

2.3.2. Il metodo di finanziamento del meccanismo dell'Unione si fonda attualmente sul finanziamento «back-to-back», in base al quale la Commissione conduce operazioni di mercato sulla base delle esigenze di ciascuna specifica situazione di prestito. Ciò significa che ogni operazione di assunzione di prestiti effettuata dalla Commissione è collegata direttamente a un'esigenza di erogazione. La proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 modifica il metodo di finanziamento del meccanismo nella direzione di una strategia di finanziamento diversificata, allineandolo alla strategia di finanziamento diversificata unificata della Commissione attualmente in vigore.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 novembre 2025

La presidente della BCE
Christine LAGARDE